

Legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successivi rifinanziamenti.**Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (cap. 7271).**

L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna", ha previsto, al comma 1, che:

- "Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 2003 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 2004, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge.”;

e, al comma 2, tra l'altro, che:

- "Per consentire l'attivazione delle opere più significative, la regione Veneto è autorizzata a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato.”.

Inoltre, l'articolo 2, comma 3, della ripetuta legge 5 febbraio 1992, n. 139, ha previsto che: “Per gli interventi di competenza della Regione Veneto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilità derivanti dai predetti limiti di impegno è destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5 della presente legge.”.

La legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), ha rinviato, dall'anno 1994 all'anno 1995, la decorrenza del sopra citato limite di impegno quindicennale di lire 35 miliardi.

La legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), ha rinviato, dall'anno 1995 all'anno 1996, la decorrenza del ripetuto limite di impegno quindicennale di lire 35 miliardi.

L'articolo 7 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.", ha previsto, al comma 1, che:

- "In coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti ad assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 19.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di ulteriori lire 36.500 milioni con decorrenza dall'anno 1997, da destinare al proseguimento degli interventi di cui alle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, secondo il riparto di cui al comma 2.”;

e al comma 2, tra l'altro, che:

- "I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti in ragione di lire 3.326 milioni e di lire 5.703 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto.”.

L'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 1996, n. 515, recante “Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa”, ha previsto, al comma 1, che:

- “per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2”;

al comma 2, tra l'altro, che:

- “i limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto”.

L'articolo 1, comma 7, della legge 2 ottobre 1997, n. 345, recante “Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia”, ha previsto che: “Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, rispettivamente ripartiti in ragione: di lire 16 miliardi e di lire 19 miliardi per interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire 8 miliardi e di lire 12 miliardi per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 20 miliardi e di lire 15 miliardi per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 3 miliardi e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza dell'Università Cà Foscari; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza della provincia di Venezia”.

L'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Rifinanziamento dei programmi di investimento”, ha previsto che: “Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori”.

Con deliberazione 8 marzo 1999, il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ha individuato i soggetti beneficiari assegnando alla Regione Veneto limiti di impegno quindicennali di lire 22 miliardi con decorrenza dal 1999, di lire 6 miliardi con decorrenza dal 2000 e di lire 10 miliardi con decorrenza dal 2001, per la contrazione di mutui destinati al proseguimento del finanziamento degli interventi relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla suddetta legge 5 febbraio 1992, n. 139.

L'articolo 54, comma 1 - tabella 3, punto 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”, ha previsto che: “Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139/1992, alla legge n. 798/1994, articolo 3, primo comma, alla legge n. 295/1998, articolo 3, comma 2, e alla legge n. 448/1998, articolo 50, comma 1, lettera b), sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002.”.

Con verbale del 12 luglio 2000, il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ha individuato i soggetti beneficiari assegnando alla

Regione Veneto limiti di impegno quindicennali di lire 15,5 miliardi con decorrenza dal 2001 e di lire 15 miliardi con decorrenza dal 2002, per la contrazione di mutui destinati al proseguimento del finanziamento degli interventi relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla suddetta legge 5 febbraio 1992, n. 139.

L'articolo 144, comma 1 - tabella 1, riga 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", ha previsto che: "Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139/1992, alla legge n. 798/1994, articolo 3, primo comma, alla legge n. 295/1998, articolo 3, comma 2, e alla legge n. 448/1998, articolo 50, comma 1, lettera b), sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 14.977.250,07 (lire 29 miliardi) dall'anno 2002 ed euro 25.822.844,95 (lire 50 miliardi) dall'anno 2003."

L'articolo 45, comma 1, tabella 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto che: "Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139/1992, alla legge n. 798/1994, articolo 3, primo comma, alla legge n. 295/1998, articolo 3, comma 2, e alla legge n. 448/1998, articolo 50, comma 1, lettera b), sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 10.165.000,00 dall'anno 2002, di euro 15.494.000,00 dall'anno 2003 ed euro 30.987.000,00 dall'anno 2004."

Con verbale del 6 dicembre 2001, il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ha individuato i soggetti beneficiari assegnando alla Regione Veneto limiti di impegno quindicennali di euro 3.692.666,83 (lire 7,15 miliardi) con decorrenza dal 2002 e di euro 7.305.282,84 (lire 14,145 miliardi) con decorrenza dal 2003, ai sensi della legge n. 388/2000, e limiti di impegno quindicennali di euro 3.254.000,00 con decorrenza dal 2002, di euro 4.932.000,00 con decorrenza dal 2003 e di euro 9.007.000,00 con decorrenza dal 2004, ai sensi della legge n. 448/2001, per la contrazione di mutui destinati al proseguimento del finanziamento degli interventi relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla suddetta legge 5 febbraio 1992, n. 139.

Con verbale del 4 febbraio 2003, il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nel prendere atto che la Regione Veneto ha rinunciato ad una quota pari al 7,5% dei limiti di impegno quindicennali ad essa assegnati con il suddetto verbale del 6 dicembre 2001, in favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per le necessità derivanti dal restauro e mantenimento di immobili religiosi, ha indicato che la quota parte dei suddetti limiti di impegno pari al 7,5% (euro 2.116.000,00) è stata decurtata dal limite di impegno di euro 7.305.282,84 decorrente dall'anno 2003, ai sensi della legge n. 388/2000, per cui lo stesso limite di impegno si riduce ad euro 5.189.282,84.

In relazione a quanto sopra, la Regione Veneto ha stipulato con vari Istituti di credito n. 18 contratti di mutuo a valere sulle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno previsti dalle suddette leggi.

I limiti di impegno sopra citati sono stati iscritti per il 90% sul capitolo 7270 e per il 10% sul capitolo 7271.

Per il pagamento delle rate di ammortamento dei suddetti mutui, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 1993, è stato istituito il capitolo 7865 (ora 7271) con uno stanziamento di lire 3,65 miliardi (euro

1,89 milioni) sia in termini di competenza che di cassa. Non sono stati effettuati pagamenti e la citata somma di lire 3,65 miliardi (euro 1,89 milioni) è stata impegnata.

Nell'anno 1994 sul capitolo 7865 (ora 7271) è stata stanziata la somma di lire 3,65 miliardi (euro 1,89 milioni) sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di 3,65 miliardi (euro 1,89 milioni). Non sono stati effettuati pagamenti e la citata somma di lire 3,65 miliardi (euro 1,89 milioni) è stata impegnata.

Nell'anno 1995 sul capitolo 7865 (ora 7271) è stata stanziata la somma di lire 3,65 miliardi (euro 1,89 milioni) sia in termini di competenza che di cassa. Non sono stati effettuati pagamenti e la citata somma di lire 3,65 miliardi (euro 1,89 milioni) è stata impegnata.

Nell'anno 1996 sul capitolo 7865 (ora 7271) è stata stanziata la somma di lire 7,48 miliardi (euro 3,86 milioni) in termini di competenza e di lire 14,78 miliardi (euro 7,63 milioni). Non sono stati effettuati pagamenti e la citata somma di lire 7,48 miliardi (euro 3,86 milioni) è stata impegnata.

Nell'anno 1997 sul capitolo 7865 (ora 7271) è stata stanziata la somma di lire 10,03 miliardi (euro 5,18 milioni) in termini di competenza e di lire 13,68 miliardi (euro 7,07 milioni) in termini di cassa. Non sono stati effettuati pagamenti e la citata somma di lire 10,03 miliardi (euro 5,18 milioni) è stata impegnata..

Nell'anno 1998 sul capitolo 7865 (ora 7271) è stata stanziata la somma di lire 11,13 miliardi (euro 5,75 milioni) sia in termini di competenza che di cassa. Gli stanziamenti di competenza e cassa sono stati integrati, rispettivamente, per gli importi di lire 0,80 miliardi (euro 0,41 milioni) e di lire 29,27 miliardi (euro 15,11 milioni). Non sono stati effettuati pagamenti e la somma di lire 11,93 miliardi (euro 6,16 milioni) è stata impegnata..

Nell'anno 1999 sul capitolo 7865 (ora 7271) è stata stanziata la somma di lire 13,13 miliardi (euro 6,78 milioni), sia in termini di competenza che di cassa. Gli stanziamenti di competenza e di cassa sono stati integrati per l'importo di euro 2,20 miliardi (euro 1,14 milioni). Non sono stati effettuati pagamenti e la somma di lire 15,33 miliardi (euro 7,92 milioni) è stata impegnata..

Nell'anno 2000 sul capitolo 7586 (ora 7271) è stata stanziata la somma di lire 15,93 miliardi (euro 8,23 milioni), sia in termini di competenza che di cassa. Non sono stati effettuati pagamenti e la citata somma di lire 15,93 miliardi (euro 8,23 milioni) è stata impegnata. A fine anno risulta in perenzione la somma di lire 3,65 miliardi (euro 1,89 milioni) relativa all'anno 1993.

Nell'anno 2001 sul capitolo 7586 (ora 7271) è stata stanziata la somma di lire 16,93 miliardi (euro 8,75 milioni), sia in termini di competenza che di cassa. Gli stanziamenti di competenza e di cassa sono stati integrati per l'importo di euro 1,55 miliardi (euro 0,80 milioni). Non sono stati effettuati pagamenti e la somma di lire 18,48 miliardi (euro 9,55 milioni) è stata impegnata. A fine anno risulta in perenzione la somma di lire 3,65 miliardi (euro 1,89 milioni) relativa all'anno 1994.

Nell'anno 2002 sul capitolo 7271 è stata stanziata la somma di euro 10,32 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Non sono stati effettuati pagamenti e la citata somma di euro 10,32 milioni è stata impegnata. A fine anno risulta in perenzione la somma di lire 3,65 miliardi (euro 1,89 milioni) relativa all'anno 1995.

Nell'anno 2003 sul capitolo 7271 è stata stanziata la somma di euro 12,24 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Non sono stati effettuati pagamenti e la citata somma di euro

12,24 milioni è stata impegnata. A fine anno risulta in perenzione la somma di lire 7,48 miliardi (euro 3,86 milioni) relativa all'anno 1996.

Nell'anno 2004 sul capitolo 7271 è stata stanziata la somma di euro 13,14 milioni sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di euro 1,05 milioni. Sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 14,19 milioni, di cui euro 6,48 milioni in conto residui ed euro 7,71 in conto competenza, ed è stata impegnata la somma di euro 5,43 milioni. La somma di euro 10,32 milioni relativa all'anno 2002 è da considerare economia di bilancio.

Nell'anno 2005 sul capitolo 7271 è stata stanziata la somma di euro 13,14 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di euro 5,05 milioni. Sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 14,08 milioni, di cui euro 9,96 milioni in conto residui ed euro 4,11 in conto competenza, ed è stata impegnata la somma di euro 9,03 milioni. La somma di euro 12,24 milioni relativa all'anno 2003 è da considerare economia di bilancio.

Nell'anno 2006 sul capitolo 7271 è stata stanziata la somma di euro 13,14 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di euro 9,99 milioni. Sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 17,25 milioni, di cui euro 12,48 milioni in conto residui ed euro 4,77 in conto competenza, ed è stata impegnata la somma di euro 8,37 milioni.

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 944, ha previsto che: "Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295."

La suddetta spesa di euro 85,00 milioni per l'anno 2007, autorizzata con legge 296/2006, è stata ridotta ad euro 25,50 milioni.

Nell'anno 2007 sul capitolo 7271 è stata stanziata la somma di 13,14 milioni di euro, sia in termini di competenza che di cassa. Gli stanziamenti di competenza e di cassa sono stati integrati, rispettivamente, per gli importi di euro 25,50 milioni e di euro 1,11 milioni. Sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 14,25 milioni, di cui euro 8,89 milioni in conto residui ed euro 5,35 in conto competenza, ed è stata impegnata la somma di euro 33,29 milioni.

Nell'anno 2008 sul capitolo 7271 è stata stanziata la somma di 9,45 milioni di euro, sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa è stato integrato per l'importo di euro 3,68 milioni. Nel primo semestre sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 10,68 milioni, di cui euro 7,18 milioni in conto residui ed euro 3,50 in conto competenza. Nel secondo semestre è previsto il pagamento della somma di euro 36,96 milioni.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7271

Leggi di riferimento: Legge 05.02.1992, n. 139.

Modifiche intervenute nell'anno 2007

Autorizzazioni complessive: 219,45 milioni di euro

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007:	€	147,19
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007:	€	97,96
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007:	€	59,77
d) economie a tutto il 31.12.2007:	€	22,56
e) residui propri a tutto il 31.12.2007:	€	38,19
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007:	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007:	€	26,67

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007:	€	38,64
b) impegni assunti nel 2007:	€	38,64
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	14,25
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	33,29
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	17,14

Esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	3,50
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	10,68
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	5,95
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	36,96

Legge 23 dicembre 1992, n. 500 e successive modificazioni ed integrazioni.**Contributi in conto impianti alla Ferrovie dello Stato S.p.A. (cap. 7122).**

La legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), ed in particolare l'articolo 3, comma 3, ha disposto il concorso dello Stato all'aumento di lire 8.250 miliardi del capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., mediante versamento di 5 rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.

Dall'anno finanziario 1994, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, gli stanziamenti di cui alla sopra citata legge n. 500/92 sono stati iscritti sul capitolo 8023.

La legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), ed in particolare l'articolo 4, comma 2, ha disposto il concorso dello Stato all'ulteriore aumento di lire 8.050 miliardi del capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., mediante versamento di 5 rate annuali di lire 1.610 miliardi a decorrere dal 1995 (tale decorrenza è stata spostata all'anno 1996 ai sensi dell'art 6, comma 3, della legge n. 725/94 (legge finanziaria 2005)).

Con decreto del Ministro del Tesoro n. 346109 in data 7 marzo 1994, è stata autorizzata, ai sensi delle leggi sopracitate, la sottoscrizione della rata relativa all'aumento di capitale sociale della F.S. S.p.A. per l'anno 1997, pari a complessive lire 3.260 miliardi.

Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse", ed in particolare l'articolo 2, comma 2, ha ridotto, fra l'altro, nella misura del 10% lo stanziamento iscritto sui capitoli appartenenti alla categoria XIII del bilancio dello Stato per l'anno 1995 e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997.

La legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), ed in particolare l'articolo 6, comma 2, ha disposto il concorso dello Stato all'aumento di lire 8.300 miliardi del capitale sociale dell'Impresa F.S. mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.660 miliardi a decorrere dal 1996, decorrenza spostata all'anno 1997 ai sensi dell'art.4, comma 7 della stessa legge.

La legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), ed in particolare l'articolo 4, con cui è stato disposto:

- il concorso dello Stato all'aumento di lire 8.940 miliardi del capitale sociale della suddetta Impresa mediante versamento di due rate annuali di lire 1.770 miliardi ciascuna per gli anni 1997 e 1998 e di tre rate annuali di lire 1.800 miliardi ciascuna per gli anni 1999, 2000 e 2001 (comma 1);
- il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dall'anno 1997 (comma 7).

La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), alla tabella E ha previsto la riduzione per gli anni 1997 e 1998, rispettivamente, delle somme di lire 85 e 30 miliardi a valere sulla legge 500/92, art. 3, comma 3 e per gli anni 1997 e 1999, rispettivamente, delle somme di lire 150 e 50 miliardi a valere sulla legge n. 538/93, art. 4, comma 2.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, ed in particolare l’articolo 2, comma 14, ha rideterminato complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell’anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell’anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell’anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato S.p.A. previsti dall’articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e dall’art. 4, comma 1, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550.

La legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), ed in particolare:

- l’art. 2, comma 7, ha disposto che: “ ... Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l’ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima tabella F.”;

- la tabella F ha determinato in lire 8.000 miliardi la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 1998.

La legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 7.400 miliardi la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 1999.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 6.150 miliardi la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 2000.

Dall’anno finanziario 2000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli stanziamenti di cui alle sopra citate leggi sono stati iscritti sul capitolo 7350 (ex 8023).

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 7.200 miliardi la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 2001.

Fino all’anno 2001 le suddette autorizzazioni di spesa ammontano ad un importo complessivo di lire 39.918 miliardi (euro 20.615,93 milioni), di cui 39.718 miliardi (euro 20.512,64 milioni) versati alla Società e 200 miliardi (euro 103,29 milioni) impegnati a fine esercizio 2001 per mancanza di cassa (lo stanziamento di cassa dell’anno 2001 è stato ridotto di lire 200 miliardi con legge di assestamento n. 419/2001).

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 4.359.061.000 la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 2002.

Dall’anno finanziario 2002, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, gli stanziamenti di cui alle sopra citate leggi sono stati iscritti sul capitolo 7122 (ex 7350).

Nell’anno 2002 sul capitolo 7122 è stata stanziata la somma di euro 4.359,06 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa dell’anno 2002 è stato ridotto di euro

500,00 milioni con legge di assestamento n. 269/2002). Nel corso dell'anno 2002 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 3.859,06 milioni, di cui euro 3.755,77 milioni in conto competenza ed euro 103,29 milioni in conto residui, ed è stata impegnata la somma di euro 603,29 milioni a fine esercizio.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 3.804.000.270 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2003.

Nell'anno 2003 sul capitolo 7122 è stata stanziata la somma di euro 3.804,00 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno 2003 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 3.804,00 milioni, di cui euro 3.200,71 milioni in conto competenza ed euro 603,29 milioni in conto residui, ed è stata impegnata la somma di euro 603,29 milioni a fine esercizio.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 2.751.000.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2004.

Nell'anno 2004 sul capitolo 7122 è stata stanziata la somma di euro 2.751,00 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno 2004 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 2.551,00 milioni, di cui euro 1.947,71 milioni in conto competenza ed euro 603,29 milioni in conto residui, ed è stata impegnata la somma di euro 803,29 milioni a fine esercizio.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 2.982.000.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2005.

Con decreto ministeriale n. 133116 del 27 ottobre 2005 è stata disposta, fra l'altro, sul capitolo 7122 una variazione in diminuzione di euro 190.000.000 sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto ministeriale n. 2000 del 29 dicembre 2005 è stata disposta, fra l'altro, sul capitolo 7122 una variazione in aumento di euro 113.500.000 sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2005 sul capitolo 7122 è stata stanziata la complessiva somma di euro 2.905,50 (2.982,00 – 190,00 + 113,50) milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno 2005 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 2.792,00 milioni, di cui euro 1.988,71 milioni in conto competenza ed euro 803,29 milioni in conto residui; a fine esercizio è stata impegnata la somma di euro 803,29 milioni e conservata la citata somma di euro 113,50 milioni.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ed in particolare:

- l'art. 1, comma 84, ha disposto che: “Per la prosecuzione degli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità”, sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché

delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.”;

- l'art. 1, comma 86, ha disposto che: “Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.”;

- la tabella F ha determinato in euro 176.000.000 il contributo in conto impianti a favore della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2006 (cap. 7122).

Con decreto n. 012843 del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 giugno 2006, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2006, è stata disposta una variazione compensativa di importo pari ad euro 100,00 milioni, sia in termini di competenza che di cassa, in diminuzione al capitolo 7122 ed in aumento al capitolo 7124.

Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 117603 dell'8 novembre 2006 e n. 140539 del 27 novembre 2006, sul capitolo 7122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno finanziario 2006, sono state disposte integrazioni di cassa, rispettivamente, di 150,00 e 100,00 milioni di euro.

Nell'anno 2006, in relazione alle citate disposizioni legislative, sul capitolo 7122 è stata stanziata la somma di euro 176,00 milioni in termini di competenza e di euro 426,00 milioni in termini di cassa. Nel corso dell'anno 2006 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 426,00 milioni, di cui euro 312,50 milioni in conto residui 2005 ed euro 113,50 milioni relativi ai suddetti fondi conservati nell'anno 2005, ed è stata impegnata la somma di euro 176,00 milioni a fine esercizio.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare:

- l'art. 1, comma 974 ha disposto che: “A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa è destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.”;

- la tabella F ha determinato in euro 176 milioni il contributo in conto impianti a favore della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2007 (cap. 7122).

Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ed in particolare l'art. 8, comma 3, ha disposto che: “Per la realizzazione degli investimenti

relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.”.

Il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare l'art. 2, fra l'altro, ha disposto che:

- “Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.” (comma 1);

- “Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, è autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.” (comma 2).

Con decreti ministeriali n. 67065 del 25 giugno 2007 e n. 73706 del 12 luglio 2007, è stato integrato lo stanziamento di cassa del capitolo 7122 per un importo complessivo di euro 462,92 milioni. Una ulteriore integrazione, di importo pari ad euro 100,00 milioni, dello stanziamento di cassa del capitolo 7122 è intervenuta con la legge di assestamento 2007.

Nell'anno 2007, in relazione alle citate disposizioni legislative, sul capitolo 7122 è stata stanziata la complessiva somma di euro 3.511,00 milioni in termini di competenza e di euro 4.073,92 milioni in termini di cassa.

A valere sul citato stanziamento per l'anno 2007 sono state accantonate le seguenti somme:

- euro 320,00 milioni ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 296/2006;
- euro 22,12 milioni ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006.

Nel corso dell'anno 2007 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 3.731,92 milioni, di cui euro 3.065,00 milioni in conto competenza ed euro 666,79 milioni in conto residui.

Con decreto ministeriale n. 127170 del 31 dicembre 2007 è stato assunto impegno a carico del capitolo 7122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007, della somma di 103,88 milioni di euro. Inoltre è stata conservata la somma di euro 320,00 milioni accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 296/2006.

La tabella F della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha determinato in euro 1.776,00 milioni il contributo in conto impianti a favore della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2008 (cap. 7122).

Nell'anno 2008, in relazione alle citate disposizioni legislative, sul capitolo 7122 è stata stanziata la complessiva somma di euro 1.776,00 milioni, sia in termini di competenza che di cassa.

A valere sul citato stanziamento per l'anno 2008 sono state accantonate le seguenti somme:

- euro 360,00 milioni ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 296/2006;
- euro 28,31 milioni ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006.

Nel primo semestre dell'anno 2008 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 797,72 milioni, di cui euro 693,84 milioni in conto competenza ed euro 103,88 milioni in conto residui, mentre nel secondo semestre è previsto il pagamento della complessiva somma di euro 693,84 milioni.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7122

Leggi di riferimento: Legge 23.12.1992, n. 500 (legge finanziaria 1993);
Legge 24.12.1993, n. 538 (legge finanziaria 1994).

Modifiche intervenute nell'anno 2007

Autorizzazioni complessive: 57.456,09 milioni di euro

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007:	€	38.122,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007:	€	38.100,37
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007:	€	37.676,49
d) economie a tutto il 31.12.2007:	€	22,12
e) residui propri a tutto il 31.12.2007:	€	103,88
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007:	€	320,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007:	€	-

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007:	€	3.511,00
b) impegni assunti nel 2007:	€	3.488,88
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	3.731,79
d) economie nel 2007:	€	22,12
e) residui propri nel 2007:	€	103,88
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	320,00
g) perenzioni nel 2007:	€	-

Esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	693,84
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	797,72
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	693,84
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	693,84

Legge n. 19 marzo 1993, n. 68

Legge 17 maggio 1999, n.144

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

Il D.L. 18 gennaio 1993, n.8 recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 ha disposto il finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

In particolare l'art.1, comma 3 della citata legge di conversione 19.3.1993, n.68 ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per l'importo complessivo di lire 186,5 milioni ai fini della realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento stabilito in 20 milioni annui a decorrere dal 1993 è assunto a carico del bilancio dello Stato.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui per la realizzazione delle reti di metanizzazione per i comuni montani del centro-nord, è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993.

Nell'anno 1993 è stato istituito il capitolo 7885 con uno stanziamento iniziale di lire 20 miliardi, ridotto di lire 19 miliardi, a seguito della legge 9.11.1993 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993) e la residua disponibilità alla data del 31.12.1993 di lire 1 miliardo è stata inviata in economia.

Con circolare 1199 del febbraio 1994 la CDP ha emanato le procedure per la concessione dei mutui.

La Direzione Generale del Tesoro, ora Dipartimento del Tesoro, su presentazione da parte della CDP del ruolo concernente i mutui concessi ai sensi della legge di cui trattasi, rimborsa annualmente il relativo onere di ammortamento con accredito a favore della CDP medesima sull'apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale.

Con la legge 17 maggio 1999, n.144, art.28, è stato previsto, inoltre, un contributo decennale di lire 10 miliardi annui (euro 5.164.568,99), a partire dell'anno 2000, quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la CDP concede ai Comuni montani del centro-nord per il completamento della rete di metanizzazione di cui alla legge n.68/93. L'ammontare complessivo dei mutui concedibili è stata quantificata dal CIPE con delibera del 21/12/2000, in lire 76.314.444.925, sulla base del tasso della CDP, vigente alla data del 15/11/2000. Tale importo è suscettibile di variazione in rapporto al valore del tasso al momento della stipula dei mutui.

Nella medesima delibera CIPE è stata ripartita tra le Regioni anche la somma di lire 60.553.088.621 corrispondente all'impegno di spesa di lire 5.134.000.000, dei 20 miliardi lire annui previsti dalla citata legge n.68/93, non ancora utilizzati.

Per quanto concerne, in particolare, l'attuazione dell'art.28 della suddetta legge n.144/99, tra il 2002 ed il 2004, i Comuni hanno stipulato con la CDP mutui con oneri di ammortamento annuali a carico del bilancio statale per euro 2.430.743,70.

A seguito, poi, delle problematiche giuridiche sollevate nel 2004 dalla CDP circa l'effettiva applicabilità ai mutui in discorso della vigente normativa in materia di limiti d'impegno, è stato accertato che le provvidenze di cui all'art.28 sopra citato costituiscono un mero contributo statale decennale, con la conseguenza che, nel caso di specie, non troverebbe applicazione la disciplina contabile dei limiti di impegno.

E' stata quindi definita una nuova procedura per il prosieguo dell'attuazione delle finalità della legge n.144/1999 che si sostanzia nella stipula di mutui decennali da parte della CDP con i Comuni individuati dalle apposite delibere Regionali, nell'ambito delle quote a suo tempo assegnate dal CIPE, il cui onere di ammortamento farà carico ai Comuni stessi. A tali Comuni l'Amministrazione del Tesoro – considerato che le annualità degli stanziamenti di legge da attribuire ai Comuni suddetti sono risultate limitate a quelle disponibili nel periodo 2005 – 2009 - riconoscerà fino alla capienza della disponibilità residua complessiva di euro 2.733.825,29 (5.164.568,99 - 2.430.743,70) un contributo, pari all'annualità dell'onere di ammortamento, per il periodo di cinque anni, quante sono le annualità degli stanziamenti conservati dal 2005 al 2009 .

Con il D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326, è stato disposto, tra l'altro, la trasformazione della CDP in Società per azioni.

Il successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2003, attuativo del suddetto D.L. n. 269/2003, ha trasferito, tra l'altro, al medesimo Dicastero la titolarità di tutti i mutui concessi dalla CDP, ai sensi della legge n.144/99, fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003) e la titolarità di alcuni mutui concessi dalla stessa CDP ai sensi della legge 68/93 mentre una quota di mutui è stata conservata in capo alla Cassa stessa.

In dipendenza poi dell'operazione di rinegoziazione eseguita il 31/12/2005 a carico dei mutui la cui titolarità è restata in capo alla CDP (operazione che ha contemplato anche la capitalizzazione delle somme in conto interessi maturate alla data effetto della rinegoziazione, secondo il piano di ammortamento dei prestiti originari, non pagate al 31/12/2005), gli ammortamenti in essere sono stati rimodulati con allungamento della data di scadenza degli stessi al 31/12/2035.

In relazione a quanto sopra, lo stanziamento di bilancio dell'anno finanziario 2007, pari ad euro 6.293.707,00 è stato:

- per euro 4.012.483,50 impegnato e pagato ai fini del rimborso delle rate di ammortamento dei mutui per i quali la CDP S.p.A. è subentrata, come soggetto mutuante, alla Cassa DD.PP;

- per euro 363.312,94 impegnato e pagato ai Comuni beneficiari quale contributo nell'ammortamento dei mutui stipulati con la CDP ai sensi dell'art.28 della legge 144/1999;

- per euro 2.281.223,50 impegnato ai fini della successiva erogazione ai Comuni beneficiari.

In conseguenza delle operazioni di rinegoziazione sopra specificate è emersa l'impossibilità di poter procedere all'esposizione, nei quadri riassuntivi, dei dati contabili relativi al capitolo di spesa interessato dalla normativa di cui trattasi.

Legge 31 gennaio 1994, n. 97.**Annualità quindicennali per la contrazione di mutui da parte delle Comunità montane nell'ambito delle attività del Fondo nazionale per la montagna.**

La legge 31 gennaio 1994, n. 97, reca: “Nuove disposizioni per le zone montane”.

L'art. 34 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha stabilito che “per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97 sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

Con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 28 gennaio 2000, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la contrazione dei mutui da parte delle Comunità montane per le finalità di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999.

A valere sui suddetti limiti d'impegno quindicennali, per le finalità previste dalle suddette leggi, la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso alle Comunità montane mutui indicati nel codice rapporto n. 09022 con la specificazione delle rate di ammortamento semestrali ammontanti per l'anno 2001 a lire 2.674.327.660 (euro 1.381.174,97).

Per le finalità di cui alla sopra citata legge, a partire dall'anno 2001, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato istituito il capitolo 7713 (ora 7360), con uno stanziamento di lire 30 miliardi (euro 15.493.707,00) sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2001, a carico del suddetto capitolo 7713 (ora 7360), sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di lire 5.348.655.320 (euro 2.762.349,94). La rimanente somma di lire 24.651.344.680 (euro 12.731.357,03) è da considerare economia di bilancio.

Nell'anno 2002, a carico del capitolo 7360, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 4.248.415,60. La rimanente somma di euro 11.245.291,40 è da considerare economia di bilancio.

Nell'anno 2003, a carico del capitolo 7360, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 11.383.286,14. La rimanente somma di euro 4.110.420,86 è da considerare economia di bilancio.

Nell'anno 2004, a carico del capitolo 7360, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 2.985.334,49. La rimanente somma di euro 12.508.372,51 è da considerare economia di bilancio.

A partire dall'anno 2005, lo stanziamento del capitolo 7360 è stato ridotto ad euro 4.193.707,00, sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2005, a carico del capitolo 7360, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 2.734.828,97. La rimanente somma di euro 1.458.878,03 è da considerare economia di bilancio.